

Lo dispone il decreto Milleproroghe. Niente dilazione sul 4.0

06901

06901

Aiuti Simest a chi esporta fino al 30 giugno 2024

La Simest potrà continuare a concedere il sostegno straordinario alle imprese esportatrici danneggiate dalla crisi ucraina fino al 30 giugno 2024 anziché fino al 31 dicembre 2023. Fino alla metà dell'anno prossimo saranno quindi ancora agevolabili le domande di finanziamento da parte delle imprese in rapporti commerciali con Ucraina, Federazione russa e Bielorussia grazie ad un doppio ordine di aiuti: il riconoscimento di un cofinanziamento a fondo perduto fino al 40% dell'intervento complessivo di sostegno nel caso di operazioni di patrimonializzazione e la sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate dei finanziamenti ex legge 394/1981 (Fondo Simest). È quanto si legge nella bozza finale del decreto legge Milleproroghe finita sul tavolo del Consiglio dei ministri, che ieri ha dato via libera al provvedimento. Dallo schema di decreto è, invece, scomparsa rispetto alla versione precedente la previsione della proroga dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine per la consegna dei beni 4.0, ordinati entro il 31 dicembre 2022 (per il riconoscimento del credito d'imposta 4.0).

Patrimonializzazione. Alle domande di finanziamento Simest (Fondo 394/1981) per il sostegno a operazioni di patrimonializzazione da parte di imprese che hanno realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso Ucraina, Federazione russa e Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale, si applicano fino al 30 giugno 2024 le seguenti disposizioni:

a) è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto fino al 40% dei finanziamenti accordati;

b) può essere concessa una so-

spensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

L'importo massimo del finanziamento è fino a euro 2.500.000 e comunque non superiore al 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci. La durata del finanziamento è di 6 anni di cui 2 di pre-ammortamento. In fase di compilazione della domanda occorre indicare il dato relativo al fatturato estero registrato in ciascuno dei due anni verso le tre geografie (Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia) e il fatturato estero complessivo.

Rincari e approvvigionamenti. Le disponibilità del fondo 394/2023 possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina e ai territori interessati dal conflitto. Si tratta di un finanziamento destinato alle imprese esportatrici verso qualunque geografia con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia e che subiscano un calo degli stessi o un aumento complessivo del costo totale di tali forniture. Il finanziamento, il cui rimborso è a tasso zero, può prevedere una quota di cofinanziamento a fondo perduto, in regime di *temporary crisis and transition framework*. La concessione della quota di cofinanziamento a fondo perduto può arrivare fino al 40% dell'intervento agevolativo complessivo, nei limiti di 500.000 euro di agevolazione. La suddetta misura, in base al Milleproroghe, si applica fino al 30 giugno 2024.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1603 - T.1745

